



TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Erika Capanna Piscè,
a scioglimento della riserva che precede,
premesso che la facoltà del giudice, in caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di sospendere l'esecuzione, va esercitata "concorrendo gravi motivi";
considerato che, nella specie, la parte opponente ha dedotto, tra l'altro, che il titolo esecutivo sotteso al precetto (rappresentato dai seguenti atti pubblici: - atto del 15.3.2021 rep. n. 135734 – racc. 46001, - atto del 19.11.2021 rep. 136476 – racc. 46578 (atto di erogazione e quietanza) - atto del 13.6.2022 rep. 136961 – racc. 46933 (atto di erogazione e quietanza a saldo)) non corrisponde a quello "rinegoziato" successivamente, il cui piano di ammortamento avrebbe previsto rate di importo diverso da quello iniziale e in numero di 48, anziché 51, sicché sarebbero state concretamente modificate la portata e le condizioni economiche del credito indicato nell'originario rapporto con la conseguenza che il credito esigibile non sarebbe più ricavabile dal solo contratto di mutuo (o successivi atti pubblici) e la somma precettata sarebbe parametrata al mutuo e non alla successiva rinegoziazione avvenuta in forma non solenne;
rilevato che la CTP dell'opponente ha testualmente dedotto che: *"La lettura del piano di ammortamento aggiornato non ha permesso di rilevare il metodo di calcolo adottato dalla banca rispetto al piano contrattuale del 13/6/2022, in considerazione del fatto che si rinvenivano modifiche dell'intera stesura del piano di ammortamento, successive alla stipula contrattuale, da cui non è possibile desumere se la banca abbia inteso rendere immodificabile la quota capitale nel corso della durata del mutuo"*;
Ritenuto, pertanto, che, in assenza di difese avversarie, occorre approfondire la doglianza, al fine di comprendere se si tratti di accordo novativo o meno rispetto all'originario mutuo, così da accertarne la valenza come titolo esecutivo;



considerato che quanto detto costituisca ragione idonea a sospendere l'efficacia esecutiva del precetto;

p.q.m.
-accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto;
-spese al merito;

Teramo, 5/10/2026.

Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'

